



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE, SEZ. CIVILE
in persona del Dott. Michele Sessa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1028** del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno **2002** , vertente

TRA

Curatela fallimentare RO. MI. srl, in persona del Curatore Dott. Luigi Nicoletta, elettivamente domiciliata in Crotone, presso lo studio dell'Avv. Marco De Meo del Foro di Crotone, che la rappresenta e difende per delega in atti;

- Attore -

E

Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. G. Sirianni del Foro di Catanzaro e Giancarlo Cerrelli del Foro di Crotone, presso lo studio di quest'ultimo domiciliata in Crotone Via Firenze n. 52, per delega in atti;

- Convenuta -

OGGETTO

Azione revocatoria fallimentare.

CONCLUSIONI

I difensori delle parti concludevano come da atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela attrice conveniva in giudizio la BNL, deducendo che: 1) la società RO. Mi srl in data 23.2.1999 aveva accesso con la BNL ag. di Crotone il conto corrente di corrispondenza identificato dal n. 25090, non assistito da alcun affidamento; 2) su tale rapporto erano state registrate fino al 6.9.1999 (data di chiusura del conto) numerose movimentazioni, che avevano determinato la “scopertura” del conto; 3) la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone il 29.2.2000; 4) il Curatore fallimentare nella ricostruzione dei predetti movimenti contabili aveva riscontrato una serie di versamenti sul conto di cui sopra, da qualificare – a suo dire – senz’altro come pagamenti revocabili ai sensi dell’art. 67 comma 2 l. f. per un importo complessivo (come da conteggi prodotti in giudizio) di euro 107.202,70; 5) la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della banca convenuta poteva agevolmente desumersi: dal protesto dell’assegno bancario in data 1.4.1999, cui erano seguiti altri; dalla revoca della convenzione assegni in epoca immediatamente successiva alla levata del protesto; dalla particolare qualità professionale della convenuta, trattandosi di istituto di credito; dalla mancata concessione di affidamento sul conto intestato alla società, poi fallita.

Ai sensi dell’art. 67, 2° co., l.f., la curatela concludeva per la revoca dei pagamenti in parola e la condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme maggiorate degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo, con vittoria di spese.

La convenuta, regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva la mancata conoscenza dello stato d’insolvenza della società, sua cliente (non ritenendo decisivo il protesto dell’assegno del 1.4.1999) e la circostanza che i versamenti erano stati fatti dalla società in assoluta corrispondenza di pagamenti fatti a terzi, a mezzo degli

assegni tratti sul conto 25090 e solo nella misura dell'effettiva disponibilità sul conto.

Acquisiti documenti ed esperita CTU contabile per la ricostruzione delle movimentazioni in accredito ed addebito sul conto 25090, per l'individuazione delle cd. "partite bilanciate" e di quelle revocabili, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2005, sulle conclusioni delle parti come da verbale.

Motivi della decisione

La curatela chiede al Tribunale la revoca di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili avvenuti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento.

Giova preliminarmente richiamare, in punto di diritto, la giurisprudenza formatasi in tema d'individuazione dei versamenti (che, aventi natura solutoria, costituiscono pagamenti che violano la regola della parità di trattamento fra i creditori) revocabili a norma dell'art. 67, co. 2 L. F., e operazioni bilanciate, che, correttamente intese e tecnicamente individuate, non sono elementi rilevanti nell'azione revocatoria fallimentare.

Tali operazioni sono costituite dalla registrazione di accrediti, ovvero di rimesse su conto corrente effettuati da terzi o dal correntista, a fronte di specifiche operazioni speculari a debito con disposizione di prelevamento e di pagamento a favore di terzi. I versamenti assumono qualità di operazioni bilanciate (quindi non revocabili) solo quando l'accredito sia esattamente corrispondente all'addebito, sia in relazione alla data che all'importo: elementi, da cui poter desumere l'animus concorrente, cioè del cliente della banca di voler effettivamente eseguire versamenti sul conto a fronte di pagamenti in favore di terzi, e della banca stessa di eseguire le disposizioni di accredito/addebito, senza nulla ricevere a decurtazione del saldo passivo esistente sul conto corrente stesso.

Tutto ciò, sempre a condizione che la banca abbia immediata certezza della disponibilità della somma versata in conto (e ciò è possibile solo nel caso di versamento per contanti, bonifici e assegni circolari) ma non quando la rimessa abbia ad oggetto assegni bancari, i quali richiedono la verifica sulla copertura e quindi, possono ritenersi disponibili solo all'esito dell'effettivo incasso.

Ove si accerti che la banca ripetutamente riceva, su di un conto del cliente (non rileva se ed in che misura scoperto), assegni circolari emessi da altri istituti, bonifici e contanti, li registri e consenta al cliente una successiva operazione di prelievo per importo non superiore, quindi registrando dette operazioni e successivamente (in termini cronologici o anche solo contabili) annotando la valuta dei versamenti, è configurabile un rapporto nel quale la banca non concede credito, ma soltanto adempie – con ripetuta “contestualità” (sintomatica di un consenso implicito alla reiterazione di operazioni consimili) – ad ordini di operazioni di cassa e quindi ad un rapporto esattamente riconducibile nell'ambito delle cd. operazioni bilanciate, con conseguente non revocabilità, ai sensi dell'art. 67 L. F., dei versamenti così effettuati, non riconducibili ad un pagamento di somme ad estinzione di un debito del cliente (cfr. da ultimo, Cass. Sez. I, 21.5.2004 n. 9698).

Ciò precisato, va chiarito l'onere della prova circa gli elementi su indicati, e, quindi, la verifica del suo assolvimento a carico delle parti onerate.

Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento assolutamente costante espresso dalla Suprema Corte (1.10.2002/14087, in Fall. 2003, 523) secondo cui alla curatela spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua esecuzione nel periodo sospetto e della “scientia decotionis” da parte della banca; alla banca l'onere di provare la natura non solutoria del versamento, eventualmente documentando l'esistenza e l'epoca di un

contratto di apertura di credito in ampliamento rispetto a quella precedentemente concessa.

Ciò precisato, è necessario esaminare la seguente questione preliminare.

La banca, con riferimento alle rimesse chieste in revocatoria, ha eccepito per la prima volta in comparsa conclusionale la nullità dell'atto introduttivo di lite, per indeterminatezza dell'oggetto, non avendo parte attrice - a suo dire - specificamente indicato ciascuno dei versamenti revocabili.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

La domanda può dirsi nulla per violazione dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4 cpc, solo quando per la sua estrema genericità non consente alla parte convenuta d'individuare l'oggetto del giudizio e conseguentemente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

In particolare, quanto all'analitica indicazione delle rimesse - invocate in revocatoria - ai fini della validità della domanda non è assolutamente richiesta la specifica cronologica delle rimesse revocabili atteso che tanto non è possibile poiché: 1) la revoca delle rimesse non segue sempre e comunque ad una determinata operazione, ma piuttosto all'esito dell'operazioni di bilanciamento tra accrediti/addebiti, di cui è onerata anche la stessa parte convenuta; 2) è sufficiente, ai fini della valida instaurazione del giudizio, l'indicazione delle movimentazioni iniziali e finali, di cui si richiede la revoca; 3) ad integrazione della domanda stessa, attesi i rigidi tempi di costituzione di parte attrice, rispetto a quelli assegnati dal codice di rito a parte convenuta, vale sicuramente il richiamo in atto di citazione della perizia contabile, depositata agli atti, come è esattamente avvenuto nel caso di specie; 4) non ultimo vale per il giudice l'esame del comportamento processuale della parte che eccepisce la nullità.

Nel caso di specie, l'eccezione è stata sollevata solo all'esito del giudizio ed in comparsa conclusionale. La banca convenuta è, invece, stata posta efficacemente nella posizione di

adeguatamente difendersi, e tanto ha fatto nel corso del giudizio, accettando il contraddittorio su tutti i punti evidenziati da parte attrice; ha prodotto documenti, ha chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori, ha infine dedotto con specifiche note alla stessa CTU.

Si procederà, quindi, all'esame nel merito.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 67, 2° co., l.f.: quello cronologico, dell'evento del pagamento entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento; quello psicologico, sulla conoscenza nutrita dal creditore dello stato di insolvenza in cui versava il debitore poi dichiarato fallito.

Circa il primo presupposto.

Come risulta dagli atti, parte convenuta ha ricevuto una serie di versamenti sul conto corrente 25090 entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento (precisamente dal 28.2.1999 al 6.9.1999 mentre la sentenza di fallimento è del 29.2.2000).

Precisazione preliminare è che non saranno considerate revocabili le rimesse eventualmente eseguite sul conto dal 24 al 27.2.1999.

Circostanza pacificamente acquisita, ed ammessa da parte convenuta, è che il conto corrente bancario in esame non fosse assistito da apertura di credito, ovvero da affidamenti.

Di conseguenza, laddove dall'esame dei documenti contabili emerga la registrazione di somme a debito, ci si troverà di fronte ad un conto "scoperto", per il quale saranno revocabili soltanto i versamenti volti ad eliminare o a ridurre lo scoperto, perchè solo in questo caso il debito è liquido ed esigibile ed il pagamento assume una vera e propria funzione solutoria.

Tali presupposti risultano provati secondo le risultanze della CTU, di cui in seguito, non essendo contestato che il conto corrente intestato alla fallita fosse privo di affidamento.

Circa il secondo presupposto. La curatela aveva l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza della società fallenda da parte della creditrice.

Più precisamente, come insegna la giurisprudenza costante, deve essere provata l'effettiva conoscenza e non la mera conoscibilità dello stato di decozione (per tutte, v. Cass. 98/11060; 97/7757; 9772/98).

Tale concreta situazione psicologica della convenuta può essere dimostrata anche attraverso presunzioni, purché esse possiedano i caratteri legali della precisione, della gravità e della concordanza posti dall'art. 2729 c.c. (tra le altre, v. Cass 98/11060; 97/699; 96/10886).

A tale riguardo va precisato che il curatore deve allegare e provare indici sintomatici dello stato di insolvenza a tal punto significativi dello stato di irreversibile difficoltà economica sofferta dall'imprenditore poi fallito da renderne consapevole una persona di media diligenza (anche qui giurisprudenza costante: per es., Cass. 93/5742; 87/8234; 82/2696).

Va inoltre precisato che anche la qualità soggettiva del convenuto (operatore economico di grandi dimensioni, medie o piccole, oppure consumatore) e la natura dei rapporti instaurati con il fallendo (di consumo o di impresa; occasionali o ricorrenti o continuativi, e così via) rivestono grande importanza ai fini del giudizio sulla prova (come evidenziano: Trib. Genova 29.4.93, in Fall. 93, 1069; Trib. Milano 21.5.92, D. Fall. 92, II, 982).

Il curatore ha prodotto visura dell'ufficio protesti, da cui si evince che il primo protesto – seguito da numerosi altri fino al 6.9.1999 (epoca di chiusura del conto) fu levato il 1.4.1999. Ha aggiunto, quale indice rivelatore della scarsa fiducia nella solvibilità del cliente, che il conto corrente acceso presso la BNL non fosse assistito da affidamenti, che presentava sin dall'inizio un evidente e costante sbilanciamento negativo, pur a fronte dei versamenti continui fatti dalla società, e che a seguito del predetto protesto fu revocata alla società l'autorizzazione all'emissione degli assegni bancari (circostanza quest'ultima non contestata dalla banca convenuta).

La banca ha dedotto che il protesto non sarebbe decisivo (fra l'altro, perché pubblicato – a suo dire - nell'elenco ufficiale dei protesti a notevole distanza dalla sua levata e quindi, ignoto al momento della gestione del conto) e che il mancato affidamento era dipeso solo da una scelta della società che, sempre a suo dire, al momento dell'apertura del conto non aveva chiesto anche un'apertura di credito.

Gli elementi forniti, in via indiziaria, dalla Curatela possono essere accolti, anche in considerazione della non decisività delle difese svolte sul punto dalla banca convenuta.

E' evidente che gli indizi, se esaminati ciascuno distintamente dagli altri, possono avere una loro specifica giustificazione e – al contrario – non possedere alcuna decisività ai fini del raggiungimento della prova circa la scientia decotionis.

Ma l'operazione così condotta dalla banca convenuta non è corretta, perché contrasta il metodo di valutazione della prova indiziaria, la cui efficacia non è mai singolarmente formata da ciascun elemento, ma composta dall'insieme degli elementi forniti al Giudice e dal loro collegamento logico e temporale.

Nel caso in esame, assume decisivo rilievo, ai fini della prova circa la scientia decotionis in capo alla banca convenuta, anche la sua qualifica professionale (istituto creditizio di rilievo nazionale) fondamentale ai fini della valutazione della prudenza, che, in specie, deve essere del "buon banchiere" e non riferita all'ordinario e medio criterio di diligenza. Quindi, diligenza e attenzione professionale particolarmente qualificata proprio nella gestione del contratto bancario stipulato con la società, poi fallita. In relazione a ciò diventano sintomatici nel senso evidenziato anche i seguenti elementi: 1) l'andamento affannoso e costantemente negativo come si rileva dall'espletata CTU (salvo che per brevissimi periodi e per modeste registrazioni in attivo) del conto corrente 25090 intestato alla fallita società; 2) il protesto dell'1.4.1999, la cui conoscenza non poteva acquisirsi solo con la pubblicazione dell'elenco ufficiale (che notoriamente

avviene a distanza di qualche mese dalla sua levata) ma sarebbe emersa già dalla semplice visura camerale, come avviene nella prassi giudiziaria di tutti i giorni.

La visura protesti sul nome della società fallita consente l'immediata conoscenza della conclamata ed irreversibile incapacità di adempiere in cui da tempo versava la stessa, non dovendosi agganciare tale consapevolezza solo a partire dalla data di levata del protesto, ma proprio dall'impossibilità della società di gestire con sufficiente tranquillità gli addebiti che quotidianamente pervenivano sul conto accesso presso la BNL.

Proprio tali circostanze, unitamente al mancato affidamento del conto, la successiva revoca della convenzione assegni e l'evidente numero di rimesse con cui la società tentava di "coprire" i cospicui addebiti che riceveva, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, nel senso della sussistenza a carico della banca della scientia decotiois.

La giurisprudenza più recente, infatti, insegna che nell'indagine sulla conoscenza dello stato di decozione il giudice deve valorizzare "le condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali, nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito" (Cass. 99/10722).

A tale proposito va considerato che in un ambito territoriale non esteso, non densamente popolato e afflitto da una cronica crisi economica, come è quello della provincia di Crotone, la condizione del soggetto passivo è ragionevolmente nota a chi intrattiene con lui relazioni contrattuali.

Il presupposto soggettivo risulta pertanto provato.

La difesa di parte convenuta eccepisce che i pagamenti in oggetto non sono revocabili perché tutti destinati a pagare terzi e solo nella misura in cui sul conto corrente vi erano le disponibilità di denaro.

Ricorrerebbe l'ipotesi tecnica delle partite bilanciate.

Sul punto è stata espletata CTU, le cui valutazioni – in linea di massima e salvo le seguenti precisazioni – sono condivise da questo Giudice perché logicamente e congruamente motivate.

Dall'esame dell'andamento versamenti/addebiti sono emersi gli scoperti – poiché il conto non era affidato – e le operazioni bilanciate.

Sono condivise solo le operazioni del CTU, per le ragioni esposte nella premessa introduttiva e stante la mancanza di specifica prova sul punto della banca convenuta (pur essendo a ciò specificamente onerata), condotte e concluse fino a pagina 7 dell'elaborato peritale con allegato prospetto, da cui emergono somme revocabili per complessivi euro 93.125,55.

Non condivisa è l'ulteriore analisi condotta dal CTU a pagina 8 dell'elaborato, poiché il consulente non ha dato sufficientemente conto delle ragioni con cui sono state individuate altre operazioni *“che pur non essendo esattamente coincidenti, possono rientrare nella casistica delle partite bilanciate”*.

L'analisi del CTU non appare ragionevolmente riscontrabile da parte del Giudice, stante proprio l'assenza assoluta di prova documentale sul punto da parte della banca, per cui le enunciazioni e le valutazioni del CTU appaiono incongrue per motivazione.

In conclusione, la domanda di revoca dei pagamenti impugnati è fondata e deve essere accolta per euro 93.125,55.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa per mancato deposito di nota specifica.

Quelle di CTU, liquidate in complessivi euro 2517,13, di cui euro 30,99 per spese, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, sono ugualmente a carico della convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Curatela fallimentare RO. MI. srl, in persona del Curatore, contro Banca Nazionale del Lavoro, in

persona del legale rappresentante, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- **1)** accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia rispetto alla curatela fallimentare dei pagamenti effettuati dalla società fallita alla Banca convenuta dal 1.3.1999 al 6.9.1999, e dunque per complessivi euro 93.125,55#;

- **2)** condanna la convenuta al pagamento nei confronti della curatela della corrispondente somma in euro, oltre interessi legali dalla data di ogni pagamento revocato al saldo;

- **3)** condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.310,00#, di cui euro 3.000,00 per onorari, euro 884,00 per diritti, euro 426,00 per spese, oltre quelle di CTU, già determinate.

Crotone, 13.5.2005.

Il Cancelliere

Il Giudice
Dott. Michele Sessa